

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 2 febbraio 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Giann Enrico Gontero, nella sua qualità di Direttore dell'incontro svoltosi in data 30 gennaio 2016 tra le società Nitri Contoz Aosta e la Capannina, valido per il Campionato di Società Serie B Volo, nei confronti del Sig. Gabriele Bertotti, cart. n. 704544, vincolato presso la società Nitri Contoz Aosta, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emerge un comportamento violento assunto da parte del Sig. Bertotti nei confronti del Sig. Massimo Croveri. Il denunciato, infatti, durante le fasi di gara colpiva con uno schiaffo in volto il Sig. Croveri, in ragione di un alterco insorto con quest'ultimo.

In data 8 febbraio 2016, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Bertotti il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 16 febbraio 2016.

In data 15 febbraio 2016, il denunciato inviava alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale istanza di accesso agli atti, richiedendo copia della denuncia sporta dal Sig. Gontero.

In data 16 febbraio 2016, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inoltrava al denunciato copia della documentazione richiesta.

In data 16 febbraio 2016, il denunciato trasmetteva alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale istanza di rinvio della data di udienza, al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre la propria memoria difensiva, corredata da testimonianze scritte, evidenziando come il provvedimento di fissazione udienza fosse stato da quest'ultimo ricevuto solo in data 15 febbraio 2016.

In data 17 febbraio 2016, la proroga dei termini così come richiesta veniva accordata dal Giudice Sportivo Nazionale il quale provvedeva a posticipare la data di udienza al 10 marzo 2016, con termine per deposito di memorie e documenti sino all'8 marzo 2016.

In data 8 marzo 2016, perveniva alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale la memoria difensiva del Sig. Bertotti, nonché una testimonianza scritta sull'accaduto a firma del Sig. Piero Fontana, il quale dichiara di essere stato presente tra il pubblico in occasione della gara di cui trattasi.

In occasione della trasmissione della propria memoria difensiva, il denunciato formulava una ulteriore istanza per ottenere una ulteriore proroga della data di udienza, al fine di poter produrre in atti due ulteriori testimonianze di persone presenti al momento dei fatti.

Tale ulteriore richiesta di proroga veniva respinta dal Giudice Sportivo Nazionale, ritenendo la documentazione acquisita in atti sufficiente ai fini della decisione.

Dalla lettura della memoria e della testimonianza prodotta, viene sostanzialmente confermato che il denunciato ha colpito il Sig. Croveri, con ciò integrando un comportamento violento e contrario all'etica dello sport.

Tuttavia, dalla documentazione acquisita, si evince anche come il comportamento assunto dal denunciato sia stato frutto di provocazioni subite dal giocatore durante le fasi di gara,

Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che il comportamento del Sig. Gabriele Bertotti configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, attenuata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia di cui trattasi, infligge al Sig. Gabriele Bertotti, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera d) i) e dell'art. 57, comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione della squalifica per giorni 80, a decorrere dal 12 marzo 2016 e sino al 31 maggio 2016.

Roma, 10 marzo 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia